

VERBALE COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ART. 7 LEGGE 300/70

Il giorno giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 15,00 presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, si è riunito il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato di cui all'art. 7 della legge 300/70, costituito con decreto direttoriale n. 97/2018 del 30 agosto 2018, a seguito di richiesta della lavoratore sig. [redacted] contro il provvedimento disciplinare di "richiamo scritto" intimato in data 23.07.2018 da ROSSETTO TRADE SPA

Il collegio risulta così composto

- [redacted] - Presidente
- [redacted] - Membro designato dal ricorrente (O.S. Uiltucs-UIL)
- [redacted] - Membro designato dal datore di lavoro

Sono altresì presenti le parti:

- E' presente il [redacted] delegato dal legale rappresentante della **ROSSETTO TRADE SPA**
- E' presente [redacted] - parte attrice assistita da [redacted] (O.S. Uiltucs-UIL)

Premessa

Con nota del 26/05/2018 inviata a mezzo raccomandata al [redacted], il datore di lavoro contestava al destinatario che "in data 14/05 u.s., e' stato rilevato un ammanco di cassa pari ad euro 50,01 relativamente all'incasso da lei effettuato".

Alla nota del 26/05/2018 [redacted] rispondeva il 13.07.2018 rispondeva adducendo spiegazioni in merito all'accaduto con audizione orale del sig. [redacted] del 13 luglio 2018.

Con nota del 23/07/2018 Rossetto Trade spa informava il lavoratore dell'applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, ritenute insufficienti e inadeguate le giustificazioni fornite.

Tanto premesso, il Presidente, sentiti i membri del Collegio, dà la parola alle parti.

Il [redacted] espone lo svolgimento dei fatti. Rappresenta che dal riscontro della contabilità del riscosso risulta un ammanco di € 50,01. L'importo deriva dalla differenza tra quanto registrato dalla cassa gestita dal lavoratore [redacted] pari ad € 9.178,18 (totale derivante dalla sommatoria di tutti gli importi incassati in contanti e con altre forme di pagamento) e quanti risulta incassato pari ad € 9.128,17. Si precisa che quanto incassato e' il totale degli importi residui in cassa e quanto già versato in piu' riprese dal dipendente nel corso del turno.

Il [redacted] illustra le motivazioni a supporto della richiesta, in primo luogo la mancanza dell'indicazione della recidiva a presupposto del richiamo scritto. Anche il lavoratore espone personalmente lo svolgimento dei fatti. Il [redacted] fa inoltre riferimento ai riflessi economici del richiamo scritto, tenuto conto che il premio assegnato dalla Società verrà decurtato del 50% alla lavoratrice nel caso di richiamo scritto. Il [redacted] lamenta inoltre che l'evento dell'ammanco non è stato lamentato nell'immediatezza dei fatti, ma a distanza di dodici giorni.

Il [redacted] insiste sulla posizione assunta dalla Società per quanto riguarda il provvedimento disciplinare di richiamo scritto. A domanda formulata dal Presidente il [redacted] unitamente al rappresentante della Rossetto trade spa, sentita anche l'ufficio della contabilità, risponde che l'ammanco ~~non può che~~ ^{si spiega} derivare da aver corrisposto un resto sbagliato al cliente. Tuttavia, la circostanza, a parere del Presidente, non può essere documentato in alcun modo, né argomentata. Pertanto, la circostanza che l'ammanco derivi dalla corresponsione errata del resto, in difetto, corrisposto al cliente, rimane una supposizione che non può essere documentata. Tanto più che la supposizione del resto sbagliato, di cui per la prima volta si sente parlare nel corso della riunione, non è mai stata rappresentata prima quale causa dell'ammanco.

Riguardo alla contestazione della mancanza delle recidive da parte della Rossetto trade spa, il [redacted] afferma che non vi sono state contestazioni della stessa natura al [redacted], e che l'art.

